



In liquidazione

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE
(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

Determina nr. 402 del 15.03.2023

Oggetto Recupero costi della attività di liquidazione periodo 2015_2022 con compensazione della quota di aggio della riscossione riconosciuta a favore de soggetti gestori del servizio idrico integrato -compensazione con debiti per canoni della depurazione nei confronti di REGIONE CAMPANIA –

Premesso che

Con pec del 02/02/2023 della SMA Campania ha richiesto l'entità dei costi della riscossione sostenuti dall' Artianum srl durante le attività di liquidazione afferenti le annualità 2015_2022 per l'incasso e versamento dei canoni di depurazione .

Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania n. 632 del 31/12/2013 si è proceduto alla "Definizione della percentuale da riconoscere a titolo di spese di riscossione delle tariffe di depurazione e fognatura ai soggetti gestori degli acquedotti comunali" nel limite del 4% delle somme incassate e riversate alla Regione Campania.

A seguito di ricorso di un gestore del servizio con sentenza del TAR CAMPANIA SEZ-I N. 04976/2014 REG.PROV.COLL. N. 01873/2014 REG.RIC. pronunciata nei confronti della Regione Campania, *per l'annullamento, del richiamato decreto direttoriale è stato annullato lo stesso decreto* che aveva quantificato nella misura del 4% dell'incassato la percentuale da riconoscere ai gestori degli acquedotti comunali, per il periodo sino al 2012, a titolo di spese di riscossione delle tariffe di depurazione e fognatura.

Il Collegio ha affermato alcuni principi vincolanti per la Regione in occasione della completa definizione dell'aggio della riscossione.

Nella fattispecie oggetto di gravame è stato impugnato un provvedimento che è espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione, il decreto dirigenziale regionale con il quale, discrezionalmente, è stata definita "la percentuale da riconoscere a titolo di spese di riscossione delle tariffe di depurazione e fognatura ai soggetti gestori degli Acquedotti comunali", la cui giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.



In liquidazione

Nel merito del gravame il TAR Campania ha stabilito quanto di seguito.

La Regione, con il provvedimento impugnato, violerebbe palesemente il disposto dell'art. 156 del D.lgs. 152_2016 che farebbe obbligo ai soggetti gestori di stabilire convenzionalmente il riparto delle spese di riscossione; ovvero delle spese effettivamente sostenute per l'attività di riscossione, avendo diversamente utilizzato un criterio del tutto arbitrario, ingiusto ed incongruo; già a partire **dal 01.01.2012**.

La società ricorrente avverso il decreto direttoriale 632/2013 ha premesso che prima di tale provvedimento la competenza alla riscossione, e la determinazione delle spese di riscossione riconosciute in capo ad essa ricorrente era fissata nella misura **del 20% dell'incassato**, secondo atti convenzionali provvisori stipulati nel 2006 con quelle che all'epoca erano le concessionarie della Regione Campania.

Tali convenzioni, coerentemente con la normativa vigente in materia, avevano previsto che il superamento del regime provvisorio in tema di quantificazione delle spese di riscossione fosse condizionato alla definitiva sottoscrizione della convenzione prevista dal suddetto comma 2 dell'art.156, tale convenzione provvisoria era stata oggetto di apposita autorizzazione regionale.

Con il decreto **dirigenziale n. 632 del 30 dicembre 2013**, la Regione Campania, reputando che le percentuali concordate con i vari gestori (in misura oscillante tra il 18% ed il 20%) per l'attività di riscossione *"appaiono assolutamente sopra dimensionate rispetto alla natura dell'importo da riconoscere"*, ha quantificato nella misura del 4% dell'incassato la percentuale da riconoscere agli stessi per il periodo sino al 2012.

Come può leggersi nel provvedimento oggetto di gravame, la direzione generale si è limitata ad assumere al riguardo come parametro di riferimento *"la convenzione rep. 13625/04 sottoscritta tra il Commissario di Governo per l'emergenza Bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/96 e succ., cui è subentrato la Regione Campania, "il cui art. 29 determina l'aggio da riconoscere al soggetto che riscuote la tariffa dagli utenti finali "nella misura del 4% dell'incassato"*.

Nel preambolo del decreto, specificatamente alla lettera f) dei Considerato, è rappresentato che:

- a) *alcuni gestori hanno provveduto a relazionare ed illustrare i costi giustificativi di una così elevata percentuale includendo negli stessi tutte le spese afferenti il personale assegnato alla direzione commerciale dedicata alla stipula dei contratti con gli utenti, alla interlocuzione quale front office con i cittadini, alla contabilizzazione separata degli incassi, nonché tutte le spese afferenti la lettura dei contatori, l'attività di elaborazione e spedizione delle fatture, la gestione del contenzioso, il recupero crediti;*



In liquidazione

- b) il decreto alla successiva lettera g) ha inoltre precisato che *“tali rendicontazioni non possono essere condivise ai fini dell’individuazione di parametri e voci di costo da considerare tra le spese di riscossione, includendo le stesse costi che non sono direttamente connessi all’attività di riscossione”*.

Osserva il Collegio che le voci sopra elencate sono state immotivatamente considerate invia generalizzata come estranee al complessivo servizio svolto, sebbene siano strettamente inerenti allo stesso, con conseguente sottostima dei relativi costi.

Afferma il TAR che il costo del servizio **non può essere ridotto alla sola attività** di riscossione in senso stretto, atteso che quest’ultima presuppone lo svolgimento di attività preparatorie (ad esempio, con la stipula dei contratti di utenza) nonché la gestione della fase attuativa del rapporto (attraverso tutti gli adempimenti necessari quali, ad esempio, il rilievo dei consumi e la successiva bollettazione), e si estende oltre fino a comprendere le procedure di riscossione coattiva in caso di mancato pagamento (con le relative spese legali).

Resta fermo che la concreta incidenza quantitativa delle voci di costo è rimessa alle successive valutazioni di merito dell’amministrazione e che vanno evitate duplicazioni artificiose ovvero espunte spese dipendenti da una cattiva organizzazione o inefficienza del soggetto gestore.

Va fatta salva, altresì, la parte del provvedimento in cui si impone la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, trattandosi di obbligo già previsto da precedenti atti convenzionali (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 3849 del 10 luglio 2014 cit.).

E’ fondata anche la censura di violazione del modulo procedimentale delineato dall’art. 156 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per quello che in questa sede interessa, il citato art. 156 (Riscossione della tariffa) ai primi due commi dispone: *“Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione”*.

Orbene, nel caso di specie, la Regione Campania ha determinato in via autoritativa il contributo per la detta attività di riscossione senza previamente attivarsi per dare impulso al peculiare modello consensuale indicato dalla norma.

Il Tar ha inoltre eccepito che provvedimento disponesse erroneamente anche per gli anni pregressi e con riguardo a prestazioni già effettuate, ritenendo, altresì, violato il principio generale di irretroattività.



In liquidazione

Invero, nell'ambito dell'azione amministrativa vige la regola generale dell'irretroattività, espressione del principio di legalità e dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, la quale impedisce all'amministrazione di incidere unilateralmente e con effetto *ex ante* sulle situazioni soggettive del privato (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 8.5.2013, n. 2364).

In sede di ricorso, inoltre, il ricorrente ha rappresentato che il Decreto Dirigenziale 632/2013 impugnato richiamerebbe letteralmente la previsione della deliberazione n. 805 del 21 dicembre 2012 della Giunta Regionale, oggetto di autonomo ricorso n. 1349/2013, tuttora pendente, che demanda ai soggetti gestori degli acquedotti comunali la determinazione delle spese di riscossione *ex art.* 156 del D.Lgs 152 del 2006, da far gravare direttamente sugli utenti finali "quale aliquota aggiuntiva alla tariffa di raccolta e depurazione determinata dalla Regione".

A giudizio del TAR Campania la richiamata previsione sarebbe illegittima in quanto l'attribuzione del costo della riscossione all'utente finale da parte dei soggetti gestori di acquedotto, esattori del corrispettivo stesso, non sarebbe prevista da alcuna disposizione legislativa o regolamentare; inoltre le spese di riscossione, secondo le norme vigenti e conformemente alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.), che sarebbe peraltro l'unico soggetto titolato a regolare la materia, rappresenterebbero una delle componenti che concorrerebbe, alla stregua dei costi di manutenzione e di energia, alla determinazione della tariffa di depurazione e non si potrebbe configurare quale elemento aggiuntivo ed estraneo.

Al riguardo il Collegio ha inoltre evidenziato che con la citata sentenza n. 3849 del 10 luglio 2014 il TRA Campania ha annullato la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 805 del 21 dicembre 2012 avente ad oggetto "*Adeguamento della tariffa per la cessione dell'acqua all'ingrosso e la raccolta -depurazione per l'anno 2013, secondo il metodo tariffario normalizzato (MTN) transitorio emanato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas*", esaminando al numero 3.6. specificatamente la seconda parte del deliberato (lettere v, w, x) statuendo che: "*Nel caso di specie, come lamentato dalla società ricorrente, con il provvedimento impugnato la Regione Campania ha direttamente approvato le tariffe per il 2013, invadendo così illegittimamente la sfera di attribuzioni riservata dell'AEEG dalla normativa soprarichiamata.*"

La fondatezza della doglianza per le stesse ragioni, invade anche la seconda parte del deliberato (lettere v, w, x) in contestazione, laddove la Giunta Regionale ha demandato a ciascun soggetto gestore degli acquedotti comunali di determinare un'eventuale aliquota aggiuntiva della tariffa per depurazione, da far gravare sugli utenti finali, in relazione ai costi sostenuti per l'attività di riscossione.

Invero, il Tribunale Amministrativo ha evidenziato che le spese per la riscossione delle tariffe di depurazione costituiscono di per sé un costo per il gestore dei relativi impianti, è che gli



In liquidazione

stessi devono trovare integrale copertura finanziaria in sede di determinazione delle stesse tariffe regionali e, come tali, rientrano anch'esse nella sfera di attribuzioni della citata Autorità.

In merito la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 805 del 21 dicembre 2012, oggetto di autonomo ricorso n. 1349/2013 proposto da parte ricorrente, è stata già annullata con la citata sentenza n. 3849/2014 dalla Sezione I del TAR Campania e che la seconda parte della suddetta deliberazione annullata costituisce atto presupposto della previsione, oggetto di contestazione, avente il medesimo contenuto, in quanto letteralmente richiamata dal decreto dirigenziale n. 632 del 30 dicembre 2013 impugnato, il Collegio ha ritenuto il decreto direttoriale viziato di illegittimità derivata.

Ciò posto il Tar Campania ha annullato il decreto dirigenziale n. 632 del 30 dicembre 2013, nella parte di regolazione dell'aggio della riscossione da riconoscere ai soggetti gestori del servizio idrico e le modalità di recupero a mezzo tariffa.

Considerato Che

Nelle more della determinazione da parte dell'EIC dell'aggio definitivo della riscossione da applicare ai canoni della depurazione sono stati quantificati in base alla documentazione allegata alla presente (all.a) le spese legali sostenute per le attività della riscossione, le notifiche postali di 16.300 atti, le spese di supporto tecnico atteso che la partecipata in liquidazione non ha personale.

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Spese legali liquidate in sentenza per 300 d.i (2015_2022) | € | 260.858,41 |
| Spese del concessionario della riscossione(2017_202) | € | 285.717,71 |
| Spese supporto front/back office(2015_2022) | € | 96.828,97 |
| Spese postali di notifica in CAN_CAD(2015_2022) | € | <u>33.647,32</u> |
| TOTALE | € | 677.052,41 |

Visto che

Nel periodo della liquidazione per le attività di recupero e versamento di canoni della depurazione 2008_2015 sono stati registrati i seguenti dati che si riportano in sintesi:

| | |
|---|-----------------------|
| CANONI DI DEPURAZIONE ACCERTATI PER CONTO DELLA REGIONE 2008_2015 | € 7.395.625,50 |
| PAGAMENTI EFFETTUATI ALLA REGIONE CAMPANIA | € 4.759.444,14 |
| RECUPERO CANONI IN CORSO IN SEDE DI RUOLI | € 2.636.181,36 |



In liquidazione

| | |
|--|-----------------------|
| COATTIVI | |
| DEBITO VS REGIONE AL 24-2-2023 | € 2.452.319,71 |
| | |
| % incidenza spesa sostenute su ruoli curati per conto regione | 9,15 % |
| (677.052,41/ 7.395.625,50)*100 | |
| | |

Allo stato questa società pubblica in liquidazione ha in corso con la Regione Campania due piani di rateizzazione di cui:

- I° piano** di € 1.776.734,32 del quale è stato versato l'acconto del 18% pari a € 319.812,24 con un debito residuo, considerati gli interessi, pari a € 1.529.513,88 con piano di 14 rate annuali; in data 11.01.2022 è stata pagata la 1° rata di definizione del debito del 22.10.2021 per un importo di € 103.998,92 (oltre ad € 5.119,46 in ragione di interessi sulla rata 1) e che pertanto il debito residuo risulta di **€ 1.420.395,50**;
- II° piano** di regolazione di canoni di depurazione annualità 2008-2013 quantificato in ragione di **€ 1.509.598,35** da pagarsi in nr. 10 rate annuali costanti della misura di € 150.959,84 delle quali si è proceduto a versare le somme seguenti (**di cui si allegano copia dei bonifici**)

| RATA NUMERO | FATURA NUMERO | IMPORTO | TOTALE PAGATO |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2015 | € 150.959,84 | |
| 2 | 15/2016 | € 150.959,84 | |
| 3 | 07/2017 | € 150.959,84 | |
| 4 | 04/2018 | € 150.959,84 | |
| 5 | 92/2019 | € 150.959,84 | |
| | | | |
| Totale | | | € 754.799,20 |

Il debito residuo ammonta a **€ 754.799,15** (1.509.598,35 - 754.799,20)

Avendo sostenuto spese per le attività di accertamento e riscossione dei canoni della depurazione in ragione di **€ 677.052,41** **si comunica** che è da compensare tale credito con il debito residuo di **€ 754.799,15**.



In liquidazione

A tal fine pertanto si richiede emissione di note di credito per le fatture VI e VII, nonché lo storno delle fatture VIII e IX ancora da emettere con un debito residuo pari a **€ 77.746,74 a fronte del quale si chiede l'emissione di relativa fattura a saldo per concludere il 2° piano di rateizzo .**

DETERMINA

Tutto quanto premesso che qui viene come integralmente riportato di :

_ **Rideterminare il II° piano** di regolazione di canoni di depurazione annualità 2008-2013 quantificato in ragione **di € 1.509.598,35** il cui debito residuo ammonta a **€ 754.799,15** (avendo pagato nr.5 rate) con compensazione della somma di **€ 677.052,41** a titolo di rimborso delle spese sostenute a compensazione degli aggi della riscossione con un debito residui di **€ € 77.746,74**

_ di quantificare il debito **residuo (I^ e II^ piano)** con la Regione Campania **in ragione di € 1.498.142,24** il cui pagamento avverrà con versamento di **€ 77.746,74 nell'immediato e 14 rate di € € 103.998,92** cadauno come da piano regionale

(Dr Michele Scognamiglio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Scognamiglio', written over a white background.